



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

ANNO 2015
N. 19 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Visintin Cristina	Sindaco	Presente
Donda Eleonora	Consigliere	Presente
Seculin Ivano	Consigliere	Presente
Sartori Luca	Vice Sindaco	Presente
Filiput Lucina	Consigliere	Presente
Medeot Simona	Consigliere	Presente
Olivo Stefano	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Bevilacqua Sergio	Consigliere	Presente
Don Fulvio	Consigliere	Assente
De Biasio Manuela	Consigliere	Presente
Romano Antonella	Consigliere	Presente
Saleppico Paolo	Assessore Esterno	Presente

Presiede il Sindaco, Visintin Cristina

Assiste il Segretario, Monetti Maria Concetta.

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.

Il Sindaco illustra il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Che in particolare la disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691, in particolare:

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);
- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

– Servizio Pubblica illuminazione	€	59.100,00.=
– Servizio di Manutenzione strade	€	50.420,00.=
– Servizi Socio-Assistenziali	€	31.950,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	11.662,00.=
– Servizi Culturali	€	9.080,00.=
– Servizio Tutela Patrimonio	€	152.275,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	2.500,00.=
Totale Generale	€	316.987,00.=

▪ Totale costi complessivi	€	316.987,00.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	80.200,00.=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	25,31%

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683

dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.3 e astenuti nessuno, presenti e votanti n.12

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire che le aliquote da applicare per l'anno 2015 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono le seguenti:

▪ Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze classificata nel gruppo catastale "A" e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7);	1,9 per mille
▪ Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	1,0 per mille
▪ Aliquota per tutte le altre tipologie impositive diverse da quelle precedenti: <ul style="list-style-type: none">- immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza;- immobili categoria C/1, C/3, C/4 e C/5;- immobili gruppo catastale B e D (con esclusione categoria D10 rurali strumentali)- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati.	zero
▪ Aliquota per le aree edificabili	zero

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la

collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

– Servizio Pubblica illuminazione	€	59.100,00.=
– Servizio di Manutenzione strade	€	50.420,00.=
– Servizi Socio-Assistenziali	€	31.950,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	11.662,00.=
– Servizi Culturali	€	9.080,00.=
– Servizio Tutela Patrimonio	€	152.275,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	2.500,00.=
Totale Generale	€	316.987,00.=

▪ Totale costi complessivi	€	316.987,00.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	80.200,00.=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	25,31%

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale;
7. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione e voti favorevoli n.9, contrari n.3 e astenuti nessuno, presenti e votanti n.12 rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, lì 2.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MANZINI GRAZIANO



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 06 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARISA CANTARUTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Visintin Cristina

Il Segretario
F.to Monetti Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all'albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 20/10/2015 a tutto il 04/11/2015, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 20/10/2015 al 04/11/2015, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì 20/10/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
- è divenuta esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, lì 20/10/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Marisa Cantarutti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 20/10/2015

Il Responsabile del Procedimento
Marisa Cantarutti